

Penale Sent. Sez. 4 Num. 73 Anno 2022

Presidente: FERRANTI DONATELLA

Relatore: CENCI DANIELE

Data Udiienza: 29/09/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MONTALTI GRETA nato a FORLI' il 01/04/1996

avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio.

udito il Difensore / nessun Difensore è presente.



RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna il 29 gennaio 2020, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Forlì del 28 settembre 2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, Greta Montalti è stata riconosciuta responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: valore alcolemico pari a 1,90 grammi / litro), fatto commesso il 19 aprile 2017, in orario notturno provocando un incidente stradale ed essendo la conducente infraventunenne e neopatentata, e, in conseguenza, condannata, con le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre alla revoca della patente di guida, ha rideterminato la sanzione, riducendola; con conferma nel resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputata, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denuncia violazione di legge (il secondo ed il terzo motivo) e difetto di motivazione (il primo ed il terzo motivo).

2.1. Con il primo motivo lamenta manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui (all'ultima pagina, prime righe) afferma che non vi sia stata contestazione da parte della Difesa circa l'accertamento dello stato di ebbrezza e circa la responsabilità dell'imputata, aspetti entrambi che – si sottolinea – invece sono stati sempre contestati, avendo la difesa sia in primo grado che in appello eccepito la nullità dell'esito degli accertamenti siccome svolti su esclusiva iniziativa della polizia giudiziaria e in difetto di avvertimento circa le garanzie, avvertimento che è doveroso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., essendosi censurato anche, con il primo motivo di appello, avere il Tribunale posto a fondamento della decisione un principio giurisprudenziale inconferente.

2.2. Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 179, 180, 182, comma 2, e 597 cod. proc. pen. nella parte in cui (alla p. 4, punto n. 2) ritiene tardiva l'eccezione circa l'omissione dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., poiché avanzata dalla difesa solo con l'atto di appello e non già con l'opposizione a decreto penale, in quanto, ad avviso del ricorrente, non sarebbe possibile rilevare di ufficio tale tardività.

Prosegue così il ricorso (pp. 4-5): *«In ogni caso, trattasi di declaratoria di tardività del tutto infondata nel merito, stante che, per principio ormai consolidatosi in materia, l'omesso avvertimento del diritto all'assistenza difensiva ex art. 114 disp. att. c.p.p. in caso di accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone di cui all'art. 354 c.p.p., determina una nullità di ordine generale*



a regime intermedio che, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p. può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Stante che la difesa ha ritualmente e tempestivamente eccepito la prefetta nullità, è pertanto evidente la presenza di ulteriore vizio dell'impugnata sentenza [...]».

2.3. Infine, con il terzo motivo il ricorrente censura mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello, con il quale si era contestato il richiamo da parte del Tribunale di un principio di diritto del tutto inconferente, avendo la difesa sostenuto, con argomenti testuali, che la richiesta di prelievi fosse stata effettuata solo su richiesta della polizia giudiziaria e senza alcuna necessità sanitaria (pp. 2-4 dell'impugnazione di merito), senza tuttavia ricevere alcuna risposta da parte della Corte territoriale.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

1.1. Quanto al primo motivo, con cui si censura di illogicità la motivazione, il passaggio giustificativo contestato è il seguente (prime sette righe dell'ultima pagina della sentenza impugnata):

«La obiettività dei fatti rilevanti in causa (guida del veicolo, potus precedente, accertamento dello stato di ebrezza, provocazione di incidente, ora notturna, essere neopatentata) non è contestata, ed è comunque pienamente provata dai rilievi del primo giudice, sopra riassunti al punto 1.1. il giudizio sulla responsabilità è contestato per altra via [...]».

Osserva il Collegio che nonostante la, non felicissima, espressione, subito dopo l'affermazione circa la obiettività dei fatti non contestati, tra cui il tema dell'accertamento dello stato di ebrezza, si afferma da parte della Corte di appello la avvenuta dimostrazione degli stessi mediante - consentito - richiamo alla motivazione di primo grado (*«La obiettività dei fatti rilevanti [...] è comunque pienamente provata dai rilievi del primo giudice, sopra riassunti»*).

Donde il rigetto del primo motivo di impugnazione.

1.2. Affrontando, per ragioni logiche, il terzo motivo (e lasciando il secondo per ultimo), con il quale si lamenta omissione di pronunzia, si osserva che larga parte dell'impugnazione di merito è protesa a dimostrare, con argomenti sia documentali sia logici, che gli esami del sangue e delle urine cui fu sottoposta l'imputata non furono svolti in esecuzione di un protocollo medico ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria e per fini investigativi: si sottolinea infatti che nella relazione del pronto soccorso vi è espressa traccia

scritta della richiesta della polizia giudiziaria, che la richiesta era stata inoltrata prima ancora che la donna facesse accesso all'ospedale, che Greta Montalti, che viene descritta come vigile e collaborativa, è stata sottoposta ad esami radiologici, che negli accertamenti di laboratorio è evidenziato "medicina legale" e "catena di custodia" e che gli esiti dell'esame del sangue sono stati sviluppati soltanto cinque giorni dopo l'incidente, così dimostrandosi la mancanza di qualsiasi nesso rispetto all'attuazione di qualsiasi terapia di pronto soccorso.

Su tale aspetto, in effetti, la sentenza di appello non ha preso posizione.

1.3. Tranciante, in ogni caso, risulta essere la questione posta con il secondo motivo.

Appare opportuno premettere che nel caso di specie vi è stata emissione di decreto penale, opposizione allo stesso e celebrazione di giudizio abbreviato.

Ebbene, come puntualizzato dalla S.C., a partire da Sez. 4, n. 337795 del 17/05/2019, Venditto, Rv. 276675, «*In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione, e l'art. 180 non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione*» (esattamente in termini v. Sez. 4, n. 52085 del 10/12/2019, Soffiato, Rv. 277511; nello stesso senso cfr. Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676 e, assai recentemente, Sez. 4, n. 21552 del 29/04/2021, Garbin, Rv. 281333).

Dunque, risulta dal verbale dell'udienza del 28 settembre 2017 che la Difesa, come affermato nel ricorso (p. 5: «*Stante che la difesa ha ritualmente e tempestivamente eccepito la prefetta nullità*»), ha in effetti tempestivamente dedotto la questione in discussione: in conseguenza, è erronea ed illegittima la – difforme – valutazione della Corte di appello secondo cui (p. 2) l'eccezione «*nel caso concreto, è stata sollevata tardivamente (solo con l'atto di appello e non con invece l'atto di opposizione a decreto penale, che costituisce il primo atto successivo alla definizione giurisdizionale monitoria)*».

1.4. Discende l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.

2. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi


dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 29/09/2021.

Il Consigliere estensore

Daniele Cenci



Il Presidente

Donatella Ferranti

